

## **TI\_GERICHTE 52.2001.239 vom 22. August 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-08-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.239](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.239)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.239 du 22 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.239 del 22 agosto 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

anni e mezzo. Già nella prima domanda di soggiorno del 28 gennaio 1998, il padre del ricorrente aveva espressamente indicato che suo figlio intendeva giungere in Svizzera allo scopo di lavorare. Inoltre, nella sentenza 13 novembre 1998 di questo Tribunale (consid. 2.2.) è stato posto in rilievo che lo scopo della residenza di \_\_\_\_\_ era in realtà quello di garantirsi un avvenire professionale nel nostro Paese. L'interessato non ha messo in discussione questa decisione e l'ha accettata. Del resto, anche in questa sede, l'insorgente riconosce che la sua intenzione è di venire in Svizzera per trovarvi un impiego (ricorso ad 10, pag. 6). \_\_\_\_\_ è giovane adulto ed ha già dimostrato di poter vivere autonomamente. Tanto più che egli sta assolvendo il servizio militare (v. notifica di partenza 21 dicembre 2000 sottoscritta dalla madre del ricorrente presso il comune di Melide). L'insorgente non pretende nemmeno di avere avuto difficoltà a vivere in \_\_\_\_\_, dopo che suo padre e successivamente sua madre si erano separati volontariamente da lui e dalle sue sorelle. Non va infine sottovalutato che la nuova domanda è stata presentata quando il ricorrente era già maggiorenne. In simili circostanze, si deve inconfutabilmente concludere che le autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un'autorizzazione di dimora al giovane \_\_\_\_\_, chiesta unicamente per soddisfare obiettivi di natura economica, non hanno violato né lo Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il \_\_\_\_\_ concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni né la relativa dichiarazione addizionale, dal momento che il fine dell'insorgente non consiste in un ricongiungimento con i famigliari in Svizzera nel senso inteso e tutelato dalla menzionata normativa convenzionale. Per questo stesso motivo, l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno alle di lui sorelle, non ha, in concreto, nessuna rilevanza; in particolare, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli al ricorrente. 4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 CEDU; lo Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale

cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.